



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

AREA 2 – GESTIONE E CONTROLLO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIO

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI SECURITY A CARICO DEI PASSEGGERI CHE TRANSITANO NEL PORTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE”

ARTICOLO 1 – Oneri di security

1. Allo scopo di consentire, nel Porto di Santa Margherita Ligure, lo svolgimento delle attività di security secondo le previsioni del vigente Port Facilities Security Plan adottato dal Comune di Santa Margherita Ligure devono essere corrisposti € 2,50 per ogni passeggero imbarcato su navi da crociera in transito presso il Porto di Santa Margherita Ligure.
2. L’importo dell’addizionale di cui al comma 1 potrà essere variato con proprio atto dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 2 – Trasmissione dati

1. Al fine di consentire al Comune di Santa Margherita Ligure o al soggetto da esso incaricato, la liquidazione dei diritti dovuti, le agenzie raccomandatarie marittime sono tenute alla puntuale compilazione del modello ONSE1, allegato a far parte integrante del presente regolamento (*prelevabile sul sito internet del Comune*), e al suo inoltro a mezzo fax allo **0185 2931354**, ovvero via mail al seguente indirizzo **info@villadurazzo.it**, prima della partenza della nave dall’ultimo porto precedentemente toccato.
2. Il Comune di Santa Margherita Ligure o il soggetto da esso incaricato è autorizzato all’effettuazione di controlli finalizzati alla verifica della consistenza numerica dei passeggeri.

ARTICOLO 3 – Modalità di riscossione

1. Sulla base del modello ONSE1 il Comune di Santa Margherita Ligure comunicherà alle agenzie raccomandatarie marittime, l’importo da versare a titolo di addizionale in applicazione del presente regolamento;
2. Gli importi dovuti al Comune di Santa Margherita Ligure dovranno essere versati dalle agenzie raccomandatarie marittime, entro 20 giorni dalla emissione del relativo documento contabile, presso il tesoriere **CA.RI.GE. Iban: IT 87 E 06175 32180 00000580790**.
3. Oltre il termine di cui al precedente comma, ferme restando le azioni di riscossione coattiva previste dalla legge, saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale.

ARTICOLO 4 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2011.
2. È abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto con il contenuto del presente regolamento.